

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

(Provincia di Arezzo)

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEL SERVIZIO
PORTE APERTE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA PER IL
PERIODO 14° SETTEMBRE 2020 – 31 AGOSTO 2025**

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 3846

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Gennaio, presso la sede municipale del Comune di Loro Ciuffenna (Ar), in Piazza Giacomo Matteotti, n. 5, cap 52024.

Avanti a me dott.ssa Antonella Romano, Segretario Comunale del Comune di Loro Ciuffenna, domiciliata per la mia carica presso la sede Comunale, autorizzata a rogare, nell'interesse del comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi:

il dott. Alberto Corsi, nato a Montevarchi il 25.05.1968, Responsabile dei Servizi scolastici del Comune di LORO CIUFFENNA (di seguito chiamato, per brevità, anche solo Comune), Codice Fiscale n° 81000790519, giusta nomina del Sindaco Moreno Botti con atto Prot. 10570 del 01.08.2019, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

e

il dott. Riccardo Panichi, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 03/03/1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale

Amministratore Unico della SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.,
con sede in TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), Via 6° Strada di
Poggilupi, n. 353, Codice Fiscale n° 01288290511, a ciò autorizzato, di
seguito anche denominato "CPS" o "Affidatario".
comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario
Comunale mi sono resa certa e che mi chiedono di ricevere il presente atto
redatto in conformità al disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016.

PREMESSO CHE

- 1) CPS costituisce società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionale degli enti pubblici soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avendo, quale oggetto sociale, tra gli altri, la produzione di servizi di interesse generale e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- 2) in particolare l'art. 4, comma 2, lettera a) dello Statuto di CPS prevede che la stessa possa essere affidataria dell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico;
- 3) la CPS è una società "in house" che soddisfa tutti i requisiti previsti all'art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016;
- 4) il Comune di Loro Ciuffenna è socio di CPS ed esercita nei suoi confronti un controllo "analogo" a quello esercitato nei confronti dei propri Servizi interni, attraverso gli strumenti di controllo previsti dallo statuto di CPS;
- 5) con deliberazione n. 51 del 08.09.2020, il Consiglio Comunale ha

disposto di affidare alla CPS il servizio pubblico di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Loro Ciuffenna, nonché delle ulteriori mansioni indicate nel presente contratto, per 5 (cinque) anni scolastici a partire all'anno scolastico 2020/2021 in modo da conseguire livelli più elevati di efficienza, efficacia ed economicità, ed ha approvato lo schema del presente contratto;

6) l'affidatario ha stipulato polizza assicurativa n. 45535018 con compagnia Helvetia Responsabilità Civile, contro i rischi RCT – RCO con massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);

7) la società è in regola con le disposizioni e con i versamenti in materia previdenziale ed assicurativa, così come attestato dal DURC rilasciato da INAIL in data 11.11.2020;

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale al presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse di cui sopra costituiscono parti integranti ed essenziali del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

Art. 2 - Finalità

2.1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Affidatario con riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti ai successivi articoli 3, 4 e 5.

Art. 3 - Oggetto del contratto

3.1. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del

Comune, delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire:

a) servizio di **TRASPORTO SCOLASTICO** degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dai punti di ritrovo individuati e verificati annualmente dal Comune, alla scuola di frequenza e ritorno per l'intero anno scolastico, in tutti i giorni feriali esclusi:

- I giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dall'autorità scolastica;

- I giorni di chiusura delle scuole in conseguenza di eventi particolari (scioperi del pubblico impiego, consultazioni elettorali, lutti nazionali, forza maggiore, ecc.).

Si prevede inoltre un servizio di trasporto per la scuola primaria di Loro Ciuffenna, al fine di decongestionare il traffico nella zona antistante il plesso scolastico, da realizzarsi con n. 3 scuolabus che effettueranno un servizio di navetta nel parcheggio "Borro di Tonino" alle ore 08,15/08,30.

I 3 scuolabus navette percorreranno la tratta parcheggio Borro di Tonino-scuola primaria di Loro Ciuffenna – Via Giovanni XXIII n. 2, trasportando un numero presunto di 50 alunni (numero compatibile con la capacità di portata dei mezzi). Le date di inizio e di termine del servizio di trasporto scolastico sono comunicate, con un anticipo di almeno 10 giorni, dal Responsabile del Servizio Scolastico.

b) Servizio "**A PORTE APERTE**", che prevede il trasporto andata e ritorno fino al Capoluogo degli abitanti delle Frazioni Montane, questo si svolgerà nei giorni dal Lunedì al Venerdì compreso, esclusi i giorni festivi previsti dal calendario, con orario mensile che verrà consegnato all'impresa

aggiudicataria almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese di riferimento. In

particolare il servizio è organizzato nel seguente modo:

Il Servizio in oggetto sarà svolto su 5 linee nei giorni dal lunedì al venerdì (se non festivi).

Di seguito sono indicate le 5 tratte che permettono di collegare il Capoluogo o San Giustino Valdarno con le frazioni montane, nello specifico si tratta di 3 Linee strutturali (Porte Aperte) che vengono svolte ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì (3 volte al giorno) e 2 linee che vengono svolte negli stessi giorni sopraindicati ma soltanto a chiamata (2 volte al giorno a giorni alterni) solo se c'è richiesta da parte di almeno un utente con prenotazione da effettuarsi al centralino del Comune. Le prenotazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicataria entro le 14,00 del giorno precedente.

Le corse sono programmate come di seguito indicate.

Corse strutturali (Porte Aperte) – 3 volte al giorno

1.Linea Rossa: Loro Ciuffenna-Anciolina-Chiassaia-La Villa-Trevane-Casale-San Clemente in Valle-Loro Ciuffenna;

2.Linea Gialla: Loro Ciuffenna-Modine-Gorgiti-Pieravilla-Poggio di Loro-Loro Ciuffenna;

3.Linea Viola: San Giustino Valdarno-Sercognano-Pratovalle-Faeto-San Giustino Valdarno;

Corse a chiamata (solo su prenotazione): 2 volte al giorno a giorni alterni

4.Linea Verde: Loro Ciuffenna-Trappola-La Casa-Casale-Loro Ciuffenna;

5.Linea Blu: Loro Ciuffenna-Casamona-Faeto-Pratovalle-Loro Ciuffenna;

-durante il periodo scolastico, il primo tragitto di andata delle corse

strutturali (con partenza alle ore 7,00 circa) è svolto in concomitanza con il servizio scolastico, mentre il tragitto di andata delle corse a chiamata (con inizio indicativo alle ore 9,00) è specifico per l'utenza adulta del servizio "Porte aperte", con calendario definito in maniera più dettagliata nel foglio percorsi;

-nel periodo estivo e nei giorni durante il quale il servizio di trasporto scolastico è sospeso, il servizio verrà svolto, a seconda della frazione di partenza, alle ore 7,00 e alle ore 9,00;

-per quanto riguarda il ritorno, con partenza dal capoluogo, è previsto indicativamente alle ore 11,00 e alle ore 12,00. Il tutto sulla base di un foglio percorsi appositamente redatto.

c) Servizio di trasporto per **USCITE DIDATTICHE**: E' volto a supportare l'offerta formativa scolastica che si svolge al di fuori delle aule scolastiche, tramite uscite didattiche, secondo la programmazione comunicata, per ogni anno scolastico, dall' Istituto Comprensivo Statale di Loro Ciuffenna. Tale servizio di trasporto dovrà essere svolto sulla base di una programmazione, di norma effettuata da ottobre a maggio, che prevede una media ANNUA di n. 35 uscite didattiche complessive sia nel territorio comunale che fuori comune, nel raggio di 40 Km.

d) Servizio di trasporto denominato "**BUS NAVETTA PRATOMAGNO**" che prevede per i mesi di Luglio e Agosto dei viaggi con cadenza settimanale per collegare Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna con la Croce del Pratomagno. L'espletamento del servizio dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: Minibus da 19 posti, da effettuare ogni Giovedì a partire dal primo Giovedì del mese di Luglio, all'ultimo Giovedì del mese di

Agosto.

3.2. Il servizio affidato sarà svolto dall’Affidatario con proprio personale; i rapporti di lavoro dovranno essere costituiti nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e, in particolare, di quanto stabilito all’art. 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016, dai C.C.N.L. e dai relativi accordi integrativi vigenti. L’Affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità in materia che resta a suo esclusivo carico.

3.3. L’Amministrazione Comunale è espressamente esonerata da ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose, che dovessero venire provocati dal personale della Ditta nel corso dell’espletamento delle loro funzioni.

3.4. Il Comune si impegna a cedere in comodato d’uso alla CPS gli automezzi di proprietà del Comune (scuolabus targato FV020GG, scuolabus targato EW968RW, scuolabus targato FM937JX, scuolabus targato FV866GJ, scuolabus targato EG187LW), con effetto dal 14 Settembre 2020, sino al 31 agosto 2025.

L’Affidatario si impegna ad utilizzare con diligenza tali automezzi e a provvedere alla loro gestione e manutenzione.

3.5. Nel caso di incidenti o di altro inconveniente la ditta deve dare tempestiva comunicazione in forma scritta all’Amministrazione Comunale, accompagnata dal C.I.D. o documento equipollente, che il Comune avrà cura di denunciare alla Compagnia di Assicurazione, con una breve relazione sulla dinamica.

Nel caso in cui l’Ente dovesse sostenere maggiori costi relativi al premio annuo di assicurazione in conseguenza e per effetto del servizio affidato alla

Pluriservizi, la maggiore spesa sarà richiesta dal Comune a rimborso alla ditta stessa.

L'appaltatore è tenuto a dare al Responsabile del Servizio Istruzione immediata comunicazione telefonica di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio stesso. Ciascun autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa. L'appaltatore è tenuto inoltre a garantire i servizi eccezionali ed imprevisti, supplementari, rispetto a quelli programmati, in caso di entrata ed uscita diversificata degli alunni a causa di scioperi, riunioni sindacali, emergenze sanitarie, forza maggiore, ecc.

3.6. La Ditta deve garantire la reperibilità di un responsabile per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione Comunale. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programma di lavori, chiarimenti in ordine agli utenti, nonché agli orari del servizio ecc.) interverranno tra detto coordinatore ed il referente dell'Amministrazione. Dovranno essere inoltre comunicati all'Ente i numeri di cellulare di tutti gli autisti in servizio. La Ditta dovrà in ogni caso fornire un numero telefonico di emergenza per l'immediata rintracciabilità per via telefonica, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7 alle ore 18.

Art. 4 – Funzioni del Comune

4.1. Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico-finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l'esercizio di poteri autoritativi, e comunque ogni attività che comporti rapporto con l'utenza, nonché i seguenti processi gestionali,

stante la loro attinenza alle funzioni istituzionali dell'ente locale, di seguito

elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva:

a) definizione e pianificazione del servizio di trasporto;

b) individuazione dei criteri di ammissione degli utenti al servizio;

c) determinazione delle tariffe;

d) riscossione delle tariffe, accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze con procedure conseguenti;

e) gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) gestione delle richieste di servizi aggiuntivi;

g) effettuazione di controlli nello svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

4.2. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente restano a carico del Comune.

Art. 5 - Obblighi dell'Affidatario e del Comune

5.1. L'Affidatario è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.

5.2. L'Affidatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per la durata dell'affidamento, tutte le attrezzature e gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché a garantire elevati standard di sicurezza per gli utenti del servizio.

5.3. L'Affidatario si obbliga ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali ditte affidatarie di proprie commesse – l'osservanza delle norme di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori

addetti alla gestione del servizio, il rispetto e l'applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

5.4.L'Affidatario è obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa ed al controllo dell'ottemperanza alla medesima normativa da parte delle eventuali imprese fornitrici.

5.5.Compete altresì all'Affidatario:

a) favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune anche attraverso organismi appositamente costituiti;

b) definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile temporaneamente erogare il servizio;

c) la responsabilità del trattamento dei dati forniti dal Comune in merito agli utenti secondo il vigente codice della privacy (D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii.) e GDPR Reg. UE 679/2016 e a tal fine viene nominato responsabile del trattamento dati il sig. Riccardo Panichi;

d) il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del Dlgs. n. 81/08 e smi.

5.6.Il Comune si obbliga ad assicurare all'Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione del servizio affidato con il presente contratto.

Art.6 - Norme comportamentali

L'Affidatario assicura lo svolgimento del servizio secondo le modalità indicate nello studio di fattibilità allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 08.09.2020.

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente dell'automezzo deve osservare le seguenti prescrizioni:

1.Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;

2.Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di un'altra persona autorizzata. Le modalità di riconsegna degli alunni, in caso di assenza di genitore o persona debitamente autorizzata, saranno comunicate all'Aggiudicatario prima dell'effettivo inizio del servizio dal Responsabile del Servizio Scolastico;

3.Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza e accompagnamento degli alunni delle scuole dell'infanzia, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

4.Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

5.Il personale in servizio dovrà adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman).

6.Rispettare il Codice della Strada ed il relativo regolamento; in caso di violazioni al Codice della Strada la relativa sanzione sarà a carico del conducente del mezzo;

7. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

8. Non fumare sull'automezzo;

9. Non utilizzare cuffie per l'ascolto di musica, né usare il cellulare durante la guida del mezzo;

10. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;

11. Effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia solo in presenza di accompagnatore messo a disposizione dal Comune di Loro Ciuffenna. In mancanza del personale suddetto deve darne immediato avviso telefonico all'Ufficio Istruzione che provvederà in merito. In caso di inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo nei confronti di terzi.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. È prevista la sostituzione immediata del personale che violerà le prescrizioni del punto 4 del presente articolo. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 14 e 15 del presente contratto.

Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto

7.1. Il presente contratto decorre dal 14 settembre 2020 fino al 31 agosto 2025.

7.2.L'Affidatario prende espressamente atto che le attività affidate sono connesse all'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire la universalità e continuità del servizio.

Art. 8 – Svolgimento del servizio

8.1.L'Affidatario assicura lo svolgimento del servizio secondo le modalità indicate nel presente contratto.

8.2. Dal 14 settembre 2020 e fino al 31 agosto 2025 il servizio sarà svolto dalla CPS attraverso:

- gli automezzi di proprietà del Comune, che saranno ceduti in comodato d'uso all'Affidatario secondo quanto previsto al precedente art. 3.4;
- proprio personale dipendente.

Art. 9 – Ulteriori obblighi dell'Affidatario

9.1.Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli utenti durante l'esecuzione delle attività affidate a CPS.

9.2.L'Affidatario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione alla esecuzione del presente contratto.

9.3.L'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune di Loro Ciuffenna.

9.4. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

Art. 10 – Corrispettivi

10.1. Per lo svolgimento del servizio l'Amministrazione Comunale riconoscerà all'affidatario il corrispettivo complessivo di Euro 854.288,81 oltre iva nei termini di legge, così suddiviso per anno di affidamento:

Voci di costo	01/09/2020	2021	2022	2023	2024	31/08/2025
Totale corrispettivo annuo senza iva	70.120,17	162.223,00	165.104,32	168.053,11	171.071,61	117.716,60
iva 10%	7.012,02	16.222,30	16.510,43	16.805,31	17.107,16	11.771,66
totale costo iva compresa	77.132,18	178.445,30	181.614,75	184.858,43	188.178,77	129.488,26

10.2 Le parti concordano che le spese relative alla manutenzione dei mezzi e al carburante saranno conguagliate sulla base dell'effettivo costo sostenuto fino ad un massimo importo di conguaglio, in aumento o in diminuzione, pari al 50% dell'importo risultante dallo studio di fattibilità annuale allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 08.09.2020.

10.3 Le parti concordano che nel caso in cui fosse necessario procedere alla sostituzione degli scuolabus per qualsiasi causa, revisione, guasti, incidenti, sarà addebitato dalla CPS al Comune l'importo effettivamente sostenuto, che in ogni caso non potrà superare la somma di Euro 4.000,00 annui oltre Iva.

10.4 I suddetti corrispettivi dovranno essere pagati dal Comune a cadenza mensile, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa dalla CPS, in modo da garantire l'equilibrio finanziario del servizio affidato.

10.5 Qualora, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il

servizio di cui al presente contratto dovesse essere sospeso o interrotto

l'affidatario avrà diritto alla corresponsione dell'ammontare per le

prestazioni già svolte. L'Amministrazione comunale potrà inoltre

corrispondere un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture

interdette che restano ad esclusiva cura dell'affidatario, tramite il personale

a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare

immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con

particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento dal

contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

L'amministrazione Comunale potrà, inoltre, riconoscere all'affidatario un

contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in

considerazione le entrate residue mantenute, dallo stesso affidatario, a

seguito di corrispettivi derivanti dai pagamenti per prestazioni comunque

rese e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. L'affidatario si impegna

altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e

protocolli nazionali e regionali già in vigore e che saranno emesse in merito

all'emergenza COVID-19, ferma restando la necessità di rinegoziare

consensualmente le condizioni economiche a copertura degli eventuali

maggiori costi determinati dal rispetto delle norme di sicurezza sostenuti

dall'affidatario o dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

La Società rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del

corrispettivo contrattuale di cui all'art. 10 del presente contratto.

L'Ente provvederà al pagamento di quanto dovuto dietro presentazione di

apposita fattura elettronica entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (art.

3 della Legge 136/2000 e s.m.i.). Il codice UFFICIO SCUOLA attribuito al

Comune di Loro Ciuffenna è 07EENY. - P.I. 00258010511.

Le fatture dovranno altresì contenere i seguenti riferimenti:

“AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, il numero e la data della delibera del Consiglio Comunale di affidamento n. 51 del 08.09.2020”.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e dell’art. 113-bis del Codice entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all’esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare

complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

L'Amministrazione, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate.

A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Terranuova Bracciolini, con codice IBAN IT64Z0103071660000000758291 Swift PASCITM1A84;

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni

relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopraindicato presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Terranuova Bracciolini, con codice IBAN IT64Z0103071660000000758291 Swift PASCITM1A84o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di Arezzo della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 12 - Divieto di cessione

12.1. E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto salvo quanto pattuito all'art. 13.1.

12.2. Non configurano cessione del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo.

Art. 13 – Affidamento a terzi di parti o segmenti del servizio

13.1. Per consentire all'Affidatario di gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente la possibilità, da parte dello stesso, di affidare a terzi parti o segmenti del servizio affidato, previa comunicazione scritta al Comune.

13.2. Fermo restando che tale assegnazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e ferma comunque la responsabilità diretta dell'Affidatario per tutte le prestazioni erogate.

Art. 14 – Penali

14.1. Qualora l'Appaltatore interrompa il servizio, venendo meno al rispetto

dell'art. 7, il Comune di Loro Ciuffenna è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l'intero costo del servizio mensile all'Appaltatore inadempiente ed applicando, inoltre, una penale di €. 500,00 al giorno, per tutti i giorni di interruzione. Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari a €. 1.000,00 giornalieri.

14.2. Qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi, sarà applicata una penale di €. 500,00.

14.3. Qualora l'Appaltatore non proceda alla sostituzione dell'autista ai sensi dell'art. 6 comma 4 sarà applicata una penale di €. 250,00 al giorno.

14.4. Qualora, nel corso di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata dal personale dell'Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, all'Appaltatore saranno addebitate, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, le seguenti penali:

-Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti comunicato all'Amministrazione Comunale o la cui Patente o CQC risultino mancanti, scaduti o irregolari €.500,00 a evento;

-Effettuazione del servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti €.500,00;

-Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto €.500,00.

-Mancato incameramento del costo del biglietto laddove prevista il rilascio a bordo euro 100,00 a evento;

-Inadempienze alle regole previste dall'art. 6 "Norme Comportamentali" €.

200,00 per ciascuna inadempienza segnalata fino ad un massimo di 5, €.

500,00 ciascuna per ulteriori inadempienze da 6 in poi.

-Mancata pulizia dei mezzi €. 250,00.

Nel caso di recidiva di tutte le inadempienze sopra citate è prevista

un'ulteriore penale di entità variabile tra il 5% e il 10% dell'importo mensile

di aggiudicazione.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

15.1 Nel caso di gravi e ripetute inadempienze da parte di CPS –

debitamente documentate – rispetto agli impegni assunti con il presente

contratto, ovvero di gravi e ripetute violazioni – debitamente documentate –

di disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività

affidate, il Comune potrà risolvere il presente contratto.

15.2 La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere

preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione a CPS di

rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato, comunque

non inferiore a 30 giorni.

15.3 Il vano decorso del termine di cui sopra senza adeguate giustificazioni

da parte di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo

il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

Art. 16 – Relazione andamento servizio

16.1 Ferme restando le previsioni per l'esercizio del "controllo analogo"

previste dallo Statuto della CPS, la società Affidataria si impegna a

presentare al Comune, ogni bimestre, un report di andamento del servizio; in

particolare si impegna a fornire i seguenti dati: copia delle segnalazioni o

reclami ricevuti direttamente relativi all'espletamento del servizio, modalità e tempi di risposta agli stessi, tempi di risposta alle segnalazioni del Comune, una relazione sul relativo andamento.

16.2 Ogni bimestre dovranno essere rendicontate in modo dettagliato, presentando i relativi giustificativi, le spese relative alla manutenzione dei mezzi e le spese di carburante sostenute; ai fini del rispetto del punto 10.2, dovrà essere effettuato, al termine di ogni anno solare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello concluso, il conguaglio previsto.

16.3 Ogni bimestre dovrà essere prodotta la documentazione inerente la velocità del veicolo, i tempi di guida dell'autista, e la distanza percorsa.

Art. 17 – Servizi aggiuntivi

17.1. E' riconosciuta la possibilità al Comune di richiedere alla CPS dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 3.1 del presente contratto, quali a titolo di esempio il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dai centri di ritrovo ai luoghi di svolgimento dei centri estivi comunali e quelli necessari per le visite di istruzione effettuate durante l'anno scolastico eccedenti il numero stabilito all'art. 3 del presente contratto.

17.2 I servizi aggiuntivi dovranno essere richiesti dal Comune alla CPS con congruo anticipo e, in ogni caso, con un anticipo tale da consentire alla CPS di poter organizzare adeguatamente il servizio richiesto. Le parti concordano sulla necessità di prevedere una specifica procedura per la gestione delle richieste.

17.3 Per la prestazione dei servizi aggiuntivi saranno riconosciuti alla CPS dei corrispettivi determinati fra le parti sulla base dei costi effettivamente

sostenuti, maggiorati di una percentuale pari al 10% (dieci per cento), a titolo di copertura dei costi generali e di funzionamento.

Art. 18 – Rimodulazione del piano economico

18.1 Ferme restando le previsioni per l'esercizio del "controllo analogo" previste dallo Statuto della CPS, la società Affidataria si impegna a presentare annualmente al Comune, in sede di bilancio, una relazione sui costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio affidato e sul relativo andamento.

18.2 Lo studio di fattibilità, allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 08.09.2020, costituisce il riferimento per le valutazioni inerenti l'equilibrio economico del contratto.

18.3 Il piano economico previsto nello studio di fattibilità richiamato potrà essere rimodulato e/o rinegoziato dalle parti in ragione di una o più delle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui le condizioni economiche non fossero più sostenibili per l'Amministrazione Comunale o nel caso fossero mutate le esigenze dell'Ente o le dotazioni strumentali;

- variazione e adozione di una nuova programmazione dell'offerta dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale qualora, a fronte di una contrazione della domanda del servizio, dovesse emergere che i costi effettivi del servizio rimasti a carico della CPS sono inferiori ai costi complessivi indicati nello studio di fattibilità;

- modifiche legislative o circostanze imprevedibili che determinino nuove condizioni per l'esercizio del servizio non ricomprese nelle voci previste nello studio di fattibilità che comportino per la CPS o per l'Ente il

sostenimento di costi effettivi superiori ai costi complessivi indicati nello studio di fattibilità richiamato.

- previsione di un piano di investimenti (ad. esempio acquisto di nuovi scuolabus), su richiesta dell'Amministrazione, che comporti per la CPS il sostenimento di costi non previsti nel richiamato studio di fattibilità.

Art. 19 - Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

19.1 L'impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del cp.”.

19.2 La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 cp. e 353-bis c.p.”.

Art. 20 – Comunicazioni

20.1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di lettera tramite P.E.C.. A tal fine, le parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:

Comune PEC: comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it

CPS PEC: centroluriservizispa@lamiapec.it

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.

Art. 21 – Costi del contratto

21.1. Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 22 - Clausola finale

22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 22 – Controversie

23.1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo.

Art. 24 – Adempimenti ad obblighi normativi

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l. n. 136/2010 e ss.m.m.ii. la CPS si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto.

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, recante: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165”, l'impresa fornitrice si impegna ed obbliga, per quanto di propria competenza, a rispettare le disposizioni del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Loro Ciuffenna”, di cui si consegna copia e che viene firmato per accettazione. Nei casi di accertata grave violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 9, si farà luogo alla risoluzione del contratto.

Ai sensi degli artt. 3, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il Sig. Riccardo Panichi, da me ammonito sulle responsabilità penali cui si è soggetti nel caso di dichiarazioni false o reticenti (di cui all'art. 76 del DPR citato), in ordine a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, dichiara che presso la Centro Pluriservizi non vi sono dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del summenzionato D.Lgs. 165/2001 e di essere a conoscenza che i suddetti dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 25 – Copertura assicurativa

La Società ha stipulato una polizza assicurativa n. 45535018 in corso di validità con primaria compagnia di assicurazioni Helvetia Responsabilità Civile agenzia di San Giovanni Valdarno per responsabilità civile verso terzi RCT per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui la Società si avvalga con un massimale unico pari a € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno, senza sotto limiti per danni a persone o a cose.

Suddetta polizza deve essere corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione.

Per l’intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.. Resta ferma l’intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

L’aggiudicatario si impegna a mettere in atto tutte le misure di sicurezza

all'interno dell'organizzazione finalizzate a custodire e non diffondere le informazioni di cui possa venire in possesso inerenti gli utenti e la loro riservatezza in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE 2016-679), viene nominato “Responsabile del Trattamento” dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'Amministrazione Comunale. Il fornitore nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Art. 27 – Spese Contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa) sono a totale carico della SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore chiede, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, essendo l'appalto in questione soggetto all'imposta sul valore aggiunto

ART. 28 – Dichiarazione Ufficiale Rogante

Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia supervisione mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici. Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD)", in conformità al disposto dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016.

Io sottoscritta, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005".

Quest'atto è scritto su ventinove pagine a video per intero e sin qui della trentesima.